





FRANCESCO CAMILLETTI

**RIFLESSIONI SUI
RIMEDI CIVILISTICI
CONTRO GLI ABUSI
FAMILIARI**





aracne



ISBN
979-12-5994-386-6

PRIMA EDIZIONE
ROMA AGOSTO 2021

INDICE

7 Capitolo I

Il contrasto al fenomeno sociale della violenza domestica: la legge n. 154/2001 (“Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”)

1.1. La diffusione della violenza domestica, 7 – 1.2. L'inadeguatezza della legislazione generale nel contrasto al fenomeno sociale della violenza domestica, 13 – 1.3. I principi introdotti della Legge 4 aprile 2001, n. 154: “*Misure contro la violenza nelle relazioni familiari*”. Cenni di diritto comparato, 19 – 1.4. Cenni alla normativa e alla giurisprudenza comunitaria e internazionale, 27.

35 Capitolo II

I profili soggettivi dell'abuso familiare

2.1. I coniugi, 35 – 2.1.1. Il coordinamento tra l'art. 8, legge n. 154 del 2001 e i giudizi di separazione e divorzio, 41 – 2.1.2. Il coniuge separato o divorziato, 49 – 2.2. Il convivente, 54 – 2.2.2. La convivenza di coppie omosessuali, 60 – 2.3. Gli altri componenti del nucleo familiare di cui all'art. 5, legge n. 154/2001, 62 – 2.4. I figli e il necessario coordinamento con gli artt. 330 e 333 c.c., 69.

81 **Capitolo III**

L'abuso familiare

3.1. La nozione di abuso familiare, 81 – 3.2. L'indeterminatezza della condotta lesiva, 91 – 3.2.1. La violazione dei doveri coniugali, 95 – 3.3. La determinatezza del pregiudizio, 99 – 3.3.1. La gravità del pregiudizio, 105 – 3.4. Il nesso causale e il principio di proporzionalità tra condotta e pregiudizio, 108 – 3.5. La capacità di intendere e di volere dell'abusante, 110.

115 **Capitolo IV**

Il contenuto degli ordini di protezione

4.1. Il principio di tassatività delle misure di protezione, 115 – 4.2. L'ordine di cessazione della condotta, 124 – 4.3. L'ordine di allontanamento dalla casa familiare, 126 – 4.3.1. Il titolo legittimante il godimento esclusivo della casa familiare a favore della vittima, 130 – 4.3.2. L'opponibilità ai terzi del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, 135 – 4.4. Il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima, 138 – 4.5. L'intervento dei servizi sociali, dei centri di mediazione familiare, delle associazioni che hanno come fine statutario l'accoglienza di soggetti vittime di abusi, 144 – 4.6. L'ordine di pagamento dell'assegno periodico, 150.

161 *Bibliografia*

CAPITOLO I

IL CONTRASTO AL FENOMENO SOCIALE DELLA VIOLENZA DOMESTICA: LA LEGGE N. 154/2001 (“MISURE CONTRO LA VIOLENZA NELLE RELAZIONI FAMILIARI”)

SOMMARIO

1.1. La diffusione della violenza domestica – 1.2. L’inadeguatezza della legislazione generale nel contrasto al fenomeno sociale della violenza domestica – 1.3. I principi introdotti della Legge 4 aprile 2001, n. 154: *“Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”*. Cenni di diritto comparato – 1.4. Cenni alla normativa e alla giurisprudenza comunitaria e internazionale.

1.1. La diffusione della violenza domestica

Come emerge dai recenti fatti di cronaca, nell’evoluzione dei rapporti socio-familiari si assiste sempre più spesso al diffondersi del fenomeno della c.d. violenza domestica che, a riprova dell’allarme sociale che arreca, non è tipico delle fasce di popolazione culturalmente ed economicamen-

te meno evolute ma costituisce un vero e proprio fenomeno trasversale rinvenibile in qualsiasi tipologia sociale di nucleo familiare⁽¹⁾.

Questi drammatici episodi di violenza domestica assumono peraltro rilievo non soltanto da un punto di vista sociale ma anche, conseguentemente, da un punto di vista giuridico, determinando la compromissione di posizioni giuridiche tutelate anche a livello costituzionale, incidendo su valori quali, a titolo esemplificativo, la salute, la famiglia, l'onore, la reputazione, l'integrità psico-fisica, la libertà personale e, in ultima analisi, lo sviluppo della personalità individuale.

In proposito, si evidenzia lo stretto nesso di interdipendenza tra l'aspetto sociale e quello giuridico, tantoché la crescente emersione e attenzione per questi casi di cronaca non è una conseguenza dell'aumento esponenziale degli stessi, bensì di una diversa sensibilità sociale, di una maggiore propensione a denunciare gli abusi⁽²⁾, in particolare da parte delle donne, e, infine, dell'affermazione di una

(1) Relazione al d.d.l. n. 2675, Senato della Repubblica, XIII Legislatura, recante “*Misure contro le violenze nelle relazioni familiari*”: «La violenza domestica si presenta oggi con caratteristiche di crescente gravità» ed è “in aumento in tutti i Paesi industrializzati e non risulta più limitata alle situazioni di degrado e disgregazione, ma attraversa tutti i ceti e le classi sociali». Per una analisi della complessità del fenomeno della violenza domestica e dei possibili fattori scatenanti cfr. D. CHINDEMI e V. CARDILE, *Violenza coniugale e malattie psichiche: rimedi e cura*, in «Responsabilità civile e previdenza», fasc. 4, 2007, p. 477; V.V. DEGOLA, *Il fenomeno della violenza in famiglia, aspetti valutativi, interventi integrati e proposte operative*, in «Minorigiustizia», fasc. 3, 2009, p. 81.

(2) M. VITOLO, *La coppia nel legame e la violenza domestica*, in «Minorigiustizia», fasc. 3, 2009, p. 93, l'A. scrive: «Meno si vedono e meno esistono. Meno esistono e meno sono un problema, non solo per gli individui ma anche per l'intera società».

nuova concezione (sociale e normativa) della famiglia.

Quanto a quest'ultimo profilo, infatti, se negli anni immediatamente successivi all'istituzione dell'ordinamento la società familiare era concepita dalla giurisprudenza come un «*castello impermeabile al diritto*»⁽³⁾, in cui primeggiava l'interesse del nucleo familiare rispetto a quello dei suoi singoli componenti, e in cui l'intervento del legislatore aveva una funzione residuale, per essere limitato a ipotesi eccezionali e comunque in funzione di tutela della famiglia quale istituzione collettiva pressoché spersonalizzata rispetto ai suoi singoli componenti (c.d. immunità dal diritto nei rapporti familiari⁽⁴⁾); con il progressivo affermarsi dei valori primari della nostra carta costituzionale in cui la persona, come entità individuale, assume un ruolo centrale, e altresì con il progressivo affermarsi nel tempo della giurisprudenza sulla lettura 'costituzionalmente orientata' delle norme codicistiche, il fuoco della conferenza si è spostato sul singolo componente del nucleo familiare inteso, quest'ultimo, come formazione sociale ispirata a principi di uguaglianza morale e giuridica dei singoli, ove ciascun membro sviluppa la propria personalità e ove trova piena applicazione il principio di solidarietà sociale, considerato dalla giurisprudenza il principio cardine di tutti i rapporti interpersonali, sia in senso orizzontale, sia in senso verticale, con conseguente sua applicazione anche alla società famiglia (artt. 2, 3 e 29 Cost.)⁽⁵⁾.

(3) Sulla nota metafora della famiglia come "un'isola che è solo lambita dalle onde del mare del diritto", cfr. A. C. JEMOLO, *La famiglia e il diritto*, in *Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Catania*, 1949, III, p. 59.

(4) S. PATTI, *Illeciti familiari: nuove sanzioni*, in «Famiglia, persone e successioni», fasc. 4, 2008, p. 294.

(5) Per un'analisi della evoluzione del concetto di famiglia anche

In sostanza, il nucleo familiare viene a costituire una vera e propria “micro società” all’interno della quale ogni singolo individuo riceve dal diritto tutte le necessarie tutele funzionali all’estrinsecazione delle sue libertà, allo sviluppo della sua personalità e alla concretizzazione del principio di autodeterminazione, esattamente come avviene nel contesto sociale considerato nella sua interezza; così evitando che la famiglia, all’interno della società nel suo complesso, venga a costituire un enclave ove possano essere mortificate le libertà del singolo in considerazione dell’indifferenza del diritto.

Pertanto, il legislatore ha abbandonato un atteggiamento generale di sostanziale indifferenza per le vicende circoscritte alle “mura domestiche” (ove si faceva applicazione degli strumenti giuridici generali), venendo gradualmente ad assumere (*recte*, cercando di assumere) un ruolo propulsivo e di controllo teso a garantire proprio quei diritti che gli abusi familiari conculcano, con l’adozione di una disciplina legislativa speciale.

Nonostante la maggiore “sensibilità” del legislatore, la violenza domestica continua a connotarsi per una percentuale di “sommerso” elevata e preoccupante, anche se con il passare del tempo si registra una lenta e graduale maggiore emersione del fenomeno: infatti, se in base all’indagine statistica compiuta nel 2006 dall’Istat, su incarico del Ministero per i Diritti e le Pari Opportunità, era emerso che il 96% delle violenze domestiche non veniva denunciato dal-

nel diritto penale dall’impostazione originaria del Codice Rocco all’impostazione post-costituzionale cfr. M. BERTOLINO, *Violenza e famiglia: attualità di un fenomeno antico*, in «Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale», 2015, fasc. 4, p. 1710; S. RIONDATO, *Cornici di «famiglia» nel diritto penale italiano*, CEDAM, Padova 2014, p. 19.

le vittime ed era, quindi, destinato a rimanere sconosciuto⁽⁶⁾, nelle successive indagini si è rilevato che la percentuale degli abusi non denunciati, se pur sempre elevata, si è ridotta al 78%⁽⁷⁾ nel 2014 e al 62% nell'ultima analisi statistica relativa al primo trimestre del 2021⁽⁸⁾.

La "scelta" di nascondere gli abusi subiti può essere dettata da vergogna, timore di ripercussioni per la propria incolumità fisica, paura di essere allontanati dai figli o dall'intero nucleo familiare, rischio di perdere un sostegno economico, o in molti casi da un retaggio culturale, particolarmente diffuso in alcune aree del paese, in cui la famiglia è intesa ancora come una società patriarcale, di cui il marito è il *dominus* assoluto (si ricordi che nel diritto romano il *pater familias* aveva addirittura lo *ius vitae ac necis* sugli altri componenti della famiglia). Tale vetero concezione della società familiare è strettamente correlata, prima di tutto, al radicamento nella società di una serie di dogmi, considerati inviolabili, che per lungo tempo hanno portato ad un disconoscimento o quantomeno ad una sottovalutazione degli abusi intra familiari come un fenomeno sociale negativo, quali: la concezione autoritaria e patriarcale

(6) Istituto Nazionale di Statistica, *La violenza e i maltrattamenti contro le donne dentro e fuori dalla famiglia*, 2007, disponibile su istat.it

(7) Istituto Nazionale di Statistica, *Il numero delle vittime e le forme della violenza*, 2014, disponibile su istat.it. Per un'analisi dell'ulteriore evoluzione del fenomeno si vedano i nuovi dati pubblicati dall'Istat sulla Violenza contro le donne, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, 25 novembre 2020, *Violenza contro le donne: dati e informazioni*, 2020, disponibile su istat.it.

(8) Istituto Nazionale di Statistica, *Tavole dei dati. Il numero verde 1522 durante la pandemia (dati trimestrali al I trimestre 2021)*, 2021, disponibile su istat.it, ove si legge: «(...) una tipologia di violenza è stata segnalata dal 37,9% delle vittime; la violenza fisica è il tipo di violenza più frequente».

della famiglia, i miti della maternità e dell'amore dei genitori come realtà indiscutibile, la diseguaglianza nei rapporti tra la moglie e il marito e la visione nel nucleo familiare come luogo privato esente da intrusioni da parte dei poteri pubblici⁽⁹⁾.

È chiaro che questa percentuale di abusi non denunciati ha costituito, oltre che un dato sconcertante da un punto di vista sociale, anche un concreto ostacolo all'aprontamento di misure giuridiche specifiche, in quanto la difficoltà di accertamento degli episodi di violenza ha notevolmente rallentato la presa di coscienza delle peculiarità di questa forma di abusi e quindi, in ultima analisi, ha ritardato l'adozione di misure normative di protezione delle vittime.

(9) Emblematica era la previsione del reato di adulterio (solo) da parte della moglie (art. 559 c.p.), fattispecie dichiarata costituzionalmente illegittima solo con l'intervento della Corte Costituzionale con la nota sentenza 19 dicembre 1968, n. 126: «Ritiene la Corte, alla stregua dell'attuale realtà sociale, che la discriminazione, lungi dall'essere utile, è di grave nocimento alla concordia ed alla unità della famiglia. La legge, non attribuendo rilevanza all'adulterio del marito e punendo invece quello della moglie, pone in stato di inferiorità quest'ultima, la quale viene lesa nella sua dignità, è costretta a sopportare l'infedeltà e l'ingiuria, e non ha alcuna tutela in sede penale. Per l'unità familiare costituisce indubbiamente un pericolo l'adulterio del marito e della moglie, ma, quando la legge faccia un differente trattamento, questo pericolo assume proporzioni più gravi, sia per i riflessi sul comportamento di entrambi i coniugi, sia per le conseguenze psicologiche sui soggetti. La Corte ritiene pertanto che la discriminazione sancita dal primo comma dell'art. 559 del Codice penale non garantisca l'unità familiare, ma sia più che altro un privilegio assicurato al marito; e, come tutti i privilegi, violi il principio di parità».

1.2. L'inadeguatezza della legislazione generale nel contrasto al fenomeno sociale della violenza domestica

Sotto il profilo dell'evoluzione legislativa, si osserva che prima dell'approvazione della legge 4 aprile 2001, n. 154 (*"Misure contro la violenza nelle relazioni familiari"*)⁽¹⁰⁾, che ha introdotto e disciplinato gli ordini di protezione contro gli abusi familiari, le vittime di violenze domestiche ricevevano un'astratta tutela (ma non concreta, vedi *infra*) dagli istituti generali di cui alla disciplina civilistica e penalistica, la cui efficacia era in concreto frustrata dal difetto di tempestività e dalla difficile applicabilità dei rimedi *de quibus* ad una violenza che presenta connotati del tutto peculiari, tali da richiedere l'intervento legislativo di uno strumento di contrasto *ad hoc*.

In primis, il coniuge – e non anche il convivente – poteva (e può tutt'ora) chiedere la separazione con addebito⁽¹¹⁾ e la possibilità di beneficiare già in prima udienza,

(10) Legge n. 154 del 5 aprile 2001: *"Misure contro la violenza nelle relazioni familiari"*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2001.

(11) Nella più recente giurisprudenza di merito si veda Tribunale La Spezia sez. I, 25 marzo 2021, n. 179 e nella giurisprudenza di legittimità consolidata si vedano *ex multis* Cassazione civile sez. I, 10 dicembre 2018, n. 31901: «(...) le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Al riguardo, va osservato che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comporta-

ex art. 708 c.p.c., dell'adozione da parte del tribunale di provvedimenti temporanei ed urgenti ritenuti opportuni per il coniuge e la prole, tra cui rientra anche la misura dell'allontanamento dalla casa familiare. Tale rimedio però presenta il rischio, di non poco conto ai fini pratici, che tra la presentazione del ricorso per separazione e la prima udienza presidenziale (*ex art. 708 c.p.c.*) intercorra un periodo di tempo eccessivamente dilatato, durante il quale la vittima rimane sprovvista di qualsiasi tutela concreta. Peraltro, una parte della giurisprudenza esclude che in questo giudizio possa trovare applicazione l'art. 700 c.p.c.⁽¹²⁾, di talché la vittima non potrebbe essere tutelata neanche dall'emanazione di provvedimenti cautelari con funzione anticipatoria degli effetti della decisione di merito, per cui almeno fino all'adozione dei provvedimenti provvisori di separazione, il coniuge vittima di abusi e violenze si vede costretto a perpetrare la propria convivenza con il coniuge abusante.

Ancor più rilevante è la lacuna attinente al piano soggettivo di operatività del rimedio *de quo*, riservato esclusi-

menti omogene»; Cassazione civile sez. VI, 19 febbraio 2018, n. 3925: «Le violenze fisiche nel rapporto coniugale costituiscono violazioni talmente gravi e inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore (...)».

(12) In senso contrario all'ammissibilità del ricorso d'urgenza volto ad ottenere l'allontanamento del coniuge dalla casa di abitazione coniugale, cfr. Tribunale di Firenze, 11 Dicembre 1999, in «Foro Toscano», 2000, p. 22; Tribunale di Taranto, 8 Marzo 1999, in «Famiglia e Diritto», 1999, p. 376. In senso favorevole cfr. Tribunale di Genova, 20 Febbraio 1982, in «Il diritto di famiglia e delle persone.», 1983, p. 1310; Cassazione Civile, sez. I, 2 maggio 1988, n.3541, in «Il Foro Italiano», 1989, col. 131.